

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1963

Modificazione alle norme disciplinanti la somministrazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti

ONOREVOLI SENATORI. — Il Regolamento 23 marzo 1919, n. 1058, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, non contempla un criterio unico ed uniforme circa i limiti di somministrazione dei mutui, assistiti da contributo statale.

Ed infatti, mentre l'articolo 187 stabilisce che la somministrazione rateale dei mutui per edifici scolastici venga effettuata sino a concorrenza degli otto decimi del relativo importo, il successivo articolo 200 limita ad un decimo la trattenuta da operarsi sui mutui destinati alla realizzazione delle opere igieniche.

Inoltre, per i mutui destinati alla esecuzione di altre opere pubbliche ed all'edilizia popolare ed economica, la legislazione della Cassa depositi e prestiti non prevede alcun limite quantitativo e solo per una prassi costantemente applicata, i primi sono soggetti alla ritenuta di un decimo, analogamente ai mutui per opere igieniche, mentre per i prestiti destinati alla costruzione di case popolari ed economiche, in mancanza di una diversa specifica disposizione, vengono at-

tualmente adottati i criteri previsti per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, somministrandosi sino a concorrenza dei nove decimi per i primi 18 milioni di lavori eseguiti e dei diciannove ventesimi per l'eccedenza.

Senonchè, pur con la diversità dei criteri seguiti, unico può ritenersi il fondamento delle trattenute praticate sui mutui della Cassa depositi e prestiti e precisamente esso può scorgersi nella necessità di evitare che la Cassa possa erogare in conto mutuo una somma superiore rispetto a quella riconosciuta definitivamente ammissibile a contributo in sede di collaudo dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, nella necessità cioè di limitare il verificarsi di sfasamento fra importo del mutuo ed ammontare della spesa da finanziare con il mutuo medesimo e limitatamente alla quale il contributo viene concesso in via definitiva.

Ciò stante, non si ravvisa l'opportunità di conservare nel sistema una difformità di trattamento, e ciò anche in considerazione del pregiudizio derivante indirettamente alle im-

prese di costruzione dall'applicazione della trattenuta dei due decimi sui mutui per edifici scolastici.

Con il presente disegno di legge si propone pertanto di estendere in via generale a tutti i mutui della Cassa depositi e prestiti con contributo statale i criteri adottati per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

La norma dell'articolo unico prevede appunto che i mutui della Cassa depositi e prestiti assistiti da contributo statale vengano somministrati con le ritenute praticate per le opere in conto dello Stato e cioè attualmente in un decimo per i primi 18 milioni di lire e di un ventesimo per l'eccedenza; le somme in tal modo trattenute verrebbero erogate dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

Per effetto del proposto criterio, le somme accantonate in conto mutuo verrebbero quindi a corrispondere a quelle trattenute sugli stati di avanzamento dei lavori della Amministrazione dei lavori pubblici e sarebbero erogabili dopo il collaudo. Per la restante parte — spese generali, spese per il

pagamento del prezzo di espropriazione o di acquisto dell'area — il mutuo sarebbe somministrabile in base ai documenti giustificativi delle spese.

Si conseguirebbe così il non trascurabile vantaggio di adottare un criterio unico nell'ambito del sistema della Cassa depositi e prestiti nonchè di seguire un unico indirizzo rispetto al sistema del Ministero dei lavori pubblici.

Con l'espresso riferimento alle garanzie contenuto nella norma si è soprattutto inteso prevedere il caso che l'Amministrazione appaltante disponga della cauzione prestata dall'appaltatore per rimborsarsi delle somme eventualmente pagate in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore risultante dalla liquidazione finale. In una tale evenienza infatti, poichè i pagamenti delle Amministrazioni appaltanti sono avvenuti con i fondi erogati dalla Cassa depositi e prestiti in conto dei finanziamenti concessi, le somme ricavate dalle dette Amministrazioni non potrebbero che essere destinate a reintegrazione dei mutui fino a concorrenza di quanto in più erogato dalla Cassa stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I mutui della Cassa depositi e prestiti con contributo erariale nell'ammortamento sono somministrabili con le ritenute, le garanzie e nei limiti previsti dalle norme in vigore per le opere in conto dello Stato.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con questa incompatibile.